



# CORPO DI POLIZIA LOCALE

Comune di Zafferana Etnea (CT)  
Ufficio Comando



Via Montegrappa, 06 - 95019 Zafferana Etnea (CT) Tel./FAX 095.7082338 mail [ufficiopm@comunezafferanaetnea.it](mailto:ufficiopm@comunezafferanaetnea.it)

ORDINANZA N. 62 DEL

22/05/2020

## ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE (Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta del Responsabile del Settore II° Ing. Antonio Casella prot. n. 9117 del 21 Maggio 2020;  
**Premesso** che in Via Nipitelli, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Airone e la stessa Via Nipitelli, esattamente tra il civico 2 e il civico 2/c, vige attualmente il doppio senso di circolazione,  
**Considerata** la necessità di istituire temporaneamente il senso unico di marcia in direzione Ovest nell'aria sotto indicata del territorio comunale per consentire in sicurezza i lavori di restringimento del marciapiede ivi esistente in corrispondenza del lato sud dello spartitraffico;

Località	Via Nipitelli dal civico 2 al civico 2/c
Periodo di validità	Dal 25 Maggio al 07 Giugno c.a. e comunque fino alla conclusione dei lavori
Orario di validità	Come disciplinato dal vigente regolamento comunale
Motivo	Dovendo procedere al restringimento del marciapiede ivi esistente in corrispondenza del lato sud dello spartitraffico

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **ORDINA**

1. **La istituzione del senso unico di marcia direzione Ovest e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Via Nipitelli dal civico 2 al civico 2/c
Periodo di validità	Dal 25 Maggio al 07 Giugno c.a. e comunque fino alla conclusione dei lavori
Orario di validità	Come disciplinato dal vigente regolamento comunale

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell' Ufficio Tecnico e ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Il cantiere temporaneo allestito dalla Ditta esecutrice deve essere chiaramente delimitato dalla segnaletica stradale tenuta in perfetta efficienza e visibilità. Inoltre nei tratti di strada interessata dall'autorizzazione sopra specificata, la viabilità deve essere regolata da movieri e/o apparato semaforico.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di Zafferana Etnea;
- Stazione Carabinieri di Zafferana Etnea;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Zafferana Etnea;
- Ufficio Tecnico

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comm. Capo Antonino Puglisi.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale.

Il Responsabile del Servizio  
Comm. Capo Antonino Puglisi

